



Elenco n. ___ del _____

**SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "BESTIARIO IDRICO"
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA PER L'ANNO 2026**

L'anno 2026, il giorno ___ (_____) del mese di _____, tra i signori:

a) **Marco Giorgi** nato a Ravenna (RA) il 01.05.1961, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di EMILIAMBIENTE S.p.A. con sede in Fidenza (PR) Via Gramsci 1/b, codice fiscale e partita IVA 02504010345, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale munito dei poteri conferitigli con procura notaio Paolo Micheli n. Rep. 11014, n. Racc. 6737 in data 31.03.2023 e che di seguito nel presente atto viene denominata semplicemente «Sponsee»;

E

b) _____ nato a _____ (____) il _____ residente in _____ (____),
Via _____ - CF _____ in _____ qualità
_____ di _____ di cui infra il quale interviene nel presente
atto in rappresentanza di _____ di seguito nel presente atto per brevità denominata
"Sponsor".

congiuntamente denominate "**Parti**".

PREMESSO CHE

- la Società è gestore del Servizio Idrico Integrato nel territorio di Fidenza, Salsomaggiore Terme, Soragna, Busseto, Fontanellato, Polesine Zibello, Roccabianca, Sissa Trecasali, San Secondo P.se, Colorno, Torrile (in Provincia di Parma),
- in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, la Società intende organizzare un evento pubblico finalizzato alla sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della tutela della risorsa idrica;
- la Società, in data _____ ha pubblicato apposito Avviso pubblico per la ricerca di sponsor;
- lo Sponsor ha manifestato il proprio interesse a sostenere l'evento mediante un contributo economico;
- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

emiliAmbiente spa



TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Oggetto del contratto

Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione finanziaria dello spettacolo denominato "BESTIARIO IDRICO" organizzato da EmiliAmbiente in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua 2026, mediante l'erogazione da parte dello Sponsor di un contributo economico, a fronte della concessione di spazi e forme di visibilità istituzionale.

Art. 2 – Descrizione dell'evento

L'evento – gratuito ed aperto alla cittadinanza - si svolgerà in data **23.03.2026** in Parma presso **l'Auditorium Paganini**

Le attività previste saranno:

la messa in scena dello spettacolo Bestiario Idrico, uno spettacolo scritto e recitato dell'attore Marco Paolini;

la distribuzione di materiale promozionale dell'attività di gestione del Servizio Idrico Integrato di EmiliAmbiente S.p.A.;

Art. 3 – Importo e modalità di erogazione del contributo

Lo Sponsor si impegna a corrispondere alla Società un contributo economico pari a € _____ (oltre IVA se dovuta).

Il pagamento dovrà avvenire mediante **bonifico bancario** entro 30 giorni dall'emissione della fattura da parte dello Sponsee.

Il corrispettivo pattuito non potrà in alcun caso subire variazioni di importo o di valore corrispettivo in diminuzione, anche a fronte di un ritorno di immagine in misura inferiore alle aspettative dello Sponsor

Art. 4 – Obblighi dello Sponsee

Lo Sponsee si impegna a:

- realizzare l'evento secondo le finalità istituzionali dichiarate;

emiliAmbiente spa



- utilizzare il contributo esclusivamente per la realizzazione dell'evento;
- garantire allo Sponsor adeguata visibilità, nel rispetto dell'immagine pubblica e istituzionale della Società e limitatamente al tempo di durata della sponsorizzazione e in base al valore della stessa mediante:
 - inserimento del logo nei materiali informativi e promozionali dell'evento;
 - citazione sui canali di comunicazione istituzionali (ufficio stampa, sito web, social media) dedicati all'evento;
 - eventuale esposizione del logo durante l'evento.

Art. 5 – Obblighi contrattuali assunti dallo Sponsor

Lo Sponsor si impegna a:

- versare il contributo economico nei termini stabiliti;
- fornire tempestivamente il materiale grafico (logo, marchio) in formato idoneo;
- non utilizzare il nome e l'immagine della Società per finalità diverse da quelle previste dal presente contratto.

Art. 6 – Modalità di visibilità dello Sponsor

La Società riconosce allo Sponsor le seguenti forme di visibilità, a titolo esemplificativo:

- inserimento del logo nei materiali informativi e promozionali dell'evento;
- citazione sui canali di comunicazione istituzionali (sito web, social network);
- eventuale esposizione del logo durante l'evento.

Resta esclusa qualsiasi forma di pubblicità incompatibile con il carattere pubblico e istituzionale dell'iniziativa.

Art. 7 – Uso dei marchi e dei segni distintivi

Ciascuna Parte autorizza l'altra all'uso del proprio nome e marchio esclusivamente per le finalità connesse al presente contratto e per la sua durata.

Lo Sponsor dichiara che il marchio o logo scelto messo a disposizione di EmiliAmbiente, è nella propria esclusiva titolarità e non viola la disciplina in materia di tutela dei segni distintivi.

In ogni caso, lo Sponsor dichiara di manlevare EmiliAmbiente da qualsivoglia pretesa o richiesta di risarcimento comunque avanzata da terzi nei propri confronti per l'utilizzo dei segni di cui al periodo precedente.

Art. 8 – Durata

emiliAmbiente spa



Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione fino all'esaurimento degli obblighi di entrambi i contraenti

Art. 9 – Recesso e risoluzione

EmiliAmbiente si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di:

1. mancata attuazione dell'iniziativa oggetto della sponsorizzazione/collaborazione o rinvio della stessa. La risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto, da parte dello sponsor/collaboratore, a pretese o danni di qualsiasi natura;
2. mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello sponsor/collaboratore;
3. danno all'immagine di EmiliAmbiente, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni;
4. mancato o parziale pagamento del corrispettivo, o scorretta erogazione, da parte dello sponsor, di quanto pattuito. In questi casi, EmiliAmbiente procederà al recupero coattivo del credito, imputando a carico dello sponsor le relative spese;
5. insorgenza o scoperta, dopo la stipula del presente contratto, di forme di conflitto di interesse tra le parti;
6. venir meno dei requisiti di ordine generale necessari per la stipula del presente contratto di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

EmiliAmbiente si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento qualora dovesse emergere una qualunque inadempienza da parte dello Sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale.

In tali casi, nessun indennizzo sarà dovuto allo Sponsor, salvo restituzione delle somme eventualmente già versate e non utilizzate.

Art. 10 – Responsabilità

Lo Sponsor non assume alcuna responsabilità in ordine all'organizzazione e allo svolgimento dell'evento, che restano in capo esclusivamente alla Società.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti restano Titolari autonomi e determinano i propri mezzi, rispondendo ciascuno del trattamento posto in essere e si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) trattano i dati personali oggetto del presente contratto per le finalità ad esso relative attraverso personale debitamente autorizzato al trattamento mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici nel rispetto degli art. 6 e 32 del GDPR.

emiliAmbiente spa



I dati saranno comunicati, qualora necessario, per l'istruttoria del presente contratto, ad altri soggetti esterni che agiscono in qualità di Titolare o Responsabile del trattamento.

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del trattamento.

3. Titolare del trattamento è EmiliAmbiente S.p.A. che ha nominato quale Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è la dottoressa Giulia Antelmi.

4. I dati personali saranno trattati da personale interno debitamente autorizzato quale incaricato del trattamento, secondo le direttive impartite dal Titolare.

5. Gli Interessati (i soggetti cui si riferiscono i dati) possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR, scrivendo a: protocollo@pec.emiliambiente.it ; tel.0524 688400, mai info@emiliambiente.it ; fax 0524 528129.

Art.12 – Sicurezza e riservatezza

1. Lo Sponsor ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione di EmiliAmbiente;

2. L'obbligo di cui al precedente punto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto;

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Lo Sponsor è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dello Sponsor per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

5. Lo Sponsor può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione di EmiliAmbiente.

6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5 EmiliAmbiente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che lo Sponsor sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare;

7. Lo Sponsor potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello Sponsor stesso a gare e appalti, previa comunicazione ad EmiliAmbiente delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

9. Lo Sponsor non potrà conservare copia di dati e programmi di EmiliAmbiente, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli ad EmiliAmbiente.

Art. 13 Modello di organizzazione ex D. Lgs. 231/01

EmiliAmbiente nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti si ispira ai principi contenuti nel Modello di organizzazione ex D. Lgs. 231/01 e nel Codice Etico ad esso allegato, (<https://www.emiliambiente.it/azienda/la-societa/modello-231/>)

emiliAmbiente spa



Lo Sponsor dichiara di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") e si impegna ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione del presente contratto, a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorsa nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati.

dichiara, altresì, di aver preso atto che EmiliAmbiente ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato Decreto (il "Modello"), comprensivo del Codice Etico e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni di cui al Decreto stesso, al Modello e al Codice Etico, astenendosi dalla commissione di condotte illecite.

L'inosservanza da parte dello Sponsor di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto, Modello o Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà EmiliAmbiente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 e segg. Cod. Civ., da comunicarsi per iscritto, fermo restando il risarcimento degli ulteriori danni eventualmente causati ad EmiliAmbiente ai sensi di legge quali, a mero titolo esemplificativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal suddetto Decreto.

Art. 14 –Disciplina delle controversie

Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite in via bonaria. In caso contrario il Foro competente è quello di Parma.

Art. 15 – Spese e registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR.131 del 26 aprile 1986 (dal 01/01/2026 D.Lgs 123/2025); le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico del soggetto che ne richiede la registrazione. Tutte le spese, immediate e future, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono poste a totale carico dello Sponsor.

Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti

Letto firmato e sottoscritto digitalmente

Per EmiliAmbiente S.p.A.

Per _____

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante/Procuratore

(Dott. Marco Giorgi)

(_____)

emiliAmbiente spa